

Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 43-4199

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - approvazione modifiche al regolamento di organizzazione e gestione del personale, approvato con DGR n.25-7955 del 28 dicembre 2007 e modificato con DGR n.32-9914 del 27 ottobre 2008.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della l.r. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della l.r. 9/2007, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

La Giunta regionale, con DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007, ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

L'art. 5, comma 1 dello Statuto prevede che il Direttore proponga all'approvazione della Giunta regionale il regolamento di organizzazione e gestione del personale. Sulla base di una apposita proposta del Direttore dell'Agenzia, tale regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale in data 28 dicembre 2007 con DGR n. 25-7955 e successivamente modificato con DGR n. 32-9914 del 27 ottobre 2008.

Nella fase attuale, il Direttore dell'Agenzia, con nota del 21 giugno 2012 (prot. n. 0037892), propone alcune modifiche di tale regolamento volte a consentire la definizione di misure organizzative interne, con modalità più snelle ed operative. Lo scopo principale è la modifica dell'art. 6 del regolamento che nella versione vigente prevede nell'ambito del regolamento stesso una individuazione puntuale delle strutture organizzative, con relative declaratorie. Nella proposta di modifica si ipotizza di stralciare dal regolamento tale definizione puntuale delle strutture organizzative, assegnando tale competenza ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Valutata opportuna tale modifica al regolamento nell'intento di assicurare all'Agenzia una effettiva autonomia organizzativa che la legge istitutiva già prevede all'art. 1, comma 3 e che lo Statuto conferma all'art. 2.

Tenuto conto dell'esame delle modifiche proposte al testo vigente, che in allegato fa parte integrante della presente deliberazione, effettuato dalla Direzione Agricoltura, quale struttura competente nei rapporti dell'Agenzia con la Giunta regionale e ritenuto tale regolamento approvabile.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi,

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 1 dello Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), le modifiche al regolamento di organizzazione e gestione del personale di tale Agenzia, già approvato con DGR n. 25-7955 del 28 dicembre 2007 e successivamente modificato con DGR n. 32-9914 del 27 ottobre 2008, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione, contenente altresì il testo coordinato risultante a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22.

(omissis)

Allegato

<p>AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL PERSONALE</p> <p><i>(testo approvato con DGR n.25-7955 del 28 dicembre 2007 e modificato con DGR n. 32-9914 del 27 ottobre 2008)</i></p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto, determina le modalità di organizzazione dei servizi dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata ARPEA, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, così come modificata dall'art. 12 della l.r. n. 35/2006, e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.</p> <p>Il Presente regolamento contiene la definizione delle competenze delle strutture organizzative ed il richiamo ai principi fondamentali stabiliti dalle norme regionali per la gestione del personale.</p> <p>Art. 2 Criteri generali di organizzazione</p> <p>L'organizzazione di ARPEA si ispira ai principi ed ai criteri previsti dalla legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 recante norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative in esso contenute, nonché dalle norme che presiedono alle materie del personale della Regione Piemonte.</p>	<p>AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – ARPEA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL PERSONALE</p> <p><i>(modifiche approvate con il presente provvedimento)</i></p> <p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p><i>L'ultimo capoverso (evidenziato) è sostituito con il seguente:</i> <i>“Il presente regolamento definisce l'organizzazione dell'ARPEA, ai sensi del Reg.885/2006 e richiama i principi fondamentali stabiliti dalle norme regionali per la gestione del personale.”</i></p> <p>Art. 2 Criteri generali di organizzazione</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
--	--

<p>Art. 3 Funzioni del Direttore</p> <p>Il Direttore è il legale rappresentante di ARPEA; al medesimo sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento ed organizzazione della struttura operativa, nonché di direzione, impulso e di gestione e valutazione del personale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti per il personale regionale. Stipula i contratti di lavoro, cura le relazioni sindacali per l'applicazione degli istituti contrattuali, nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale.</p> <p>In caso di assenza temporanea o impedimento, il Direttore è sostituito da un dipendente da lui stesso designato tra coloro che rivestono la posizione professionale più elevata.</p>	<p>Art. 3 Funzioni del Direttore</p> <p><i>Il secondo capoverso (evidenziato) è sostituito con il seguente:</i> <i>“Il Direttore inoltre stipula i contratti di lavoro, cura le relazioni sindacali per l'applicazione degli istituti contrattuali, nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale ed è altresì il responsabile dei procedimenti dell'ente, in assenza di altre figure dirigenziali.”.</i></p>
<p>Art. 4 Esercizio delle funzioni dirigenziali</p> <p>I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>Possono rappresentare l'Agenzia anche nei confronti di enti ed organismi statali o comunitari.</p> <p>Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite essi possono emanare atti a rilevanza esterna.</p> <p>I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione attenendosi alle direttive generali legittimamente emanate dal Direttore.</p> <p>A loro spettano, secondo modalità previste da leggi e regolamenti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.</p> <p>Ai dirigenti di ARPEA spetta la gestione tecnica e amministrativa delle strutture ad essi affidate e del personale assegnato.</p> <p>Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Piemonte.</p>	<p>Art. 4 Esercizio delle funzioni dirigenziali</p> <p><i>Sono aggiunti i seguenti capoversi:</i> <i>all'inizio – “I dirigenti rispondono, per i compiti loro affidati, al Direttore dell'ARPEA.”;</i> <i>prima dell'ultimo capoverso – “I dirigenti sono responsabili dei procedimenti amministrativi relativi alle strutture di propria competenza. Nel caso in cui non siano stati nominati dirigenti o nel caso degli uffici di staff, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza è in capo al Direttore dell'Agenzia.”.</i></p>

<p>Art. 5 Fabbisogno di personale</p> <p>Con l'art.12 della l.r.13 novembre 2006, n. 35, la dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è stata definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. Con DGR n. 72 – 9398 del 1 agosto 2008 la Giunta regionale ha autorizzato, su proposta dell'Agenzia, l'ampliamento della dotazione da 50 unità a 62 unità.</p> <p>Con DGR n. 54 – 12996 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha ridefinito la nuova dotazione organica ammontante complessivamente a n. 66 unità ed articolata in n.4 dirigenti, n. 49 unità di categoria D, n. 11 unità di categoria C e n. 2 unità di categoria B. Il Direttore, ai sensi degli articoli 5 e 8 dello Statuto, propone all'approvazione della Giunta regionale la definizione della dotazione organica dell'Agenzia, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Agenzia stessa.</p>	<p>Art. 5 Fabbisogno di personale</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p>Art. 6 Struttura organizzativa</p> <p>I dirigenti rispondono, per i compiti loro affidati, al Direttore di ARPEA.</p> <p>L'identificazione delle strutture e la definizione analitica delle relative attività, sono riportate in allegato al presente regolamento.</p> <p>Qualora si renda necessario istituire altre strutture organizzative, il Direttore procede nel rispetto di quanto stabilito dall'art.8, comma 8 lettera a) dello Statuto dell'Agenzia.</p>	<p>Art. 6 Struttura organizzativa</p> <p><i>L'articolo è sostituito con il seguente:</i></p> <p>“Art.6 Individuazione delle funzioni</p> <p><i>L'organizzazione di ARPEA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006, deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni e la separazione delle stesse, in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:</i></p> <p><i>a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare a un richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco (Autorizzazione pagamenti – tecnico);</i></p> <p><i>b) esecuzione dei pagamenti per erogare al richiedente (o a un suo rappresentante) l'importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento comunitario (Esecuzione pagamenti);</i></p> <p><i>c) contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa (Contabilizzazione).</i></p>

<p>Art. 7 Modalità di assunzione del personale</p> <p>Le assunzioni del personale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:</p> <p>a) le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;</p> <p>b) l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;</p> <p>c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l'impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.</p> <p>I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, alla legge regionale n.23/08 e alla DGR n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.</p>	<p><i>Inoltre essa deve comprende i servizi tecnici (Sistema informativo) e il servizio di audit interno (Controllo interno). La ripartizione delle competenze e delle responsabilità e la definizione analitica delle relative attività sono descritte in apposito documento interno approvato con Determinazione del Direttore.”</i></p> <p>Art. 7 Modalità di assunzione del personale</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p>Art. 8 Assegnazione del personale ed incarichi</p> <p>Ciascun dipendente di ARPEA è assegnato dal Direttore ad una delle strutture organizzative di cui al precedente art. 6 o in staff alla Direzione medesima ed opera nel rispetto delle mansioni attribuitegli.</p> <p>Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nel rispetto dell'art. 3 del presente regolamento, provvede all'istituzione delle posizioni organizzative ed al conferimento dei relativi incarichi di responsabilità.</p>	<p>Art. 8 Assegnazione del personale ed incarichi</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>

<p>Art. 9 Mobilità interna ed esterna</p> <p>Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30/03/2001 n.165, ARPEA può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale da altre pubbliche amministrazioni, compresa la Regione Piemonte.</p> <p>Art. 10 Gruppo di coordinamento</p> <p>Per il coordinamento operativo tra le strutture organizzative, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi ed al corretto svolgimento delle attività dell’Agenzia, il Direttore può avvalersi di un gruppo di coordinamento, convocato e presieduto dal Direttore stesso, cui partecipano i responsabili delle varie aree. Il gruppo di coordinamento esercita un ruolo d’impulso operativo e di supporto organizzativo; avanza suggerimenti ed esprime pareri su problematiche concernenti il funzionamento di ARPEA, l’ambiente di lavoro, la formazione professionale e l’innovazione tecnologica, per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.</p>	<p>Art. 9 Mobilità interna ed esterna</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p> <p>Art. 10 Gruppo di coordinamento</p> <p><i>L’art.10 è sostituito con il seguente:</i></p> <p>“Art.10 Comitato operativo delle figure apicali</p> <p><i>Per il coordinamento operativo tra le strutture organizzative, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi ed al corretto svolgimento delle attività dell’Agenzia, il Direttore può avvalersi del Comitato operativo delle figure apicali, convocato e presieduto dal Direttore stesso, cui partecipano i responsabili delle varie strutture organizzative.</i></p> <p><i>Il Comitato operativo esercita un ruolo d’impulso operativo e di supporto organizzativo; propone suggerimenti ed esprime pareri su problematiche concernenti il funzionamento di ARPEA, l’ambiente di lavoro, la formazione professionale e l’innovazione tecnologica, per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.</i></p>
<p>Art. 11 Valutazione del personale</p> <p>La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti.</p> <p>La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore che può avvalersi del nucleo di supporto alla valutazione della Regione.</p> <p>I dirigenti effettuano la valutazione dei responsabili delle strutture e degli uffici di staff e del personale a loro assegnato, secondo il sistema di valutazione adottato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti,</p>	<p>Art. 11 Valutazione del personale</p> <p>L’ultimo capoverso (evidenziato) è sostituito con il seguente:</p> <p><i>“I dirigenti ovvero il direttore, in caso di assenza del dirigente, effettuano la valutazione dei responsabili delle strutture organizzative e del personale a loro assegnato, secondo il sistema di valutazione adottato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, che ha per oggetto le funzioni attribuite, con riferimento agli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti.”.</i></p>

<p>che ha per oggetto le funzioni attribuite, con riferimento agli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti.</p> <p>Art. 12 Autorizzazione ad assumere incarichi esterni</p> <p>Per i dipendenti di ARPEA trova applicazione la disciplina generale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001.</p> <p>Art. 13 Formazione e aggiornamento del personale</p> <p>ARPEA favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.</p> <p>Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate: alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all'acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali; all'aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa; alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative; alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti.</p> <p>La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.</p> <p>A tali fini i dipendenti di ARPEA possono partecipare alle attività formative previste dal Piano annuale di Formazione della Regione</p>	<p>Art. 12 Autorizzazione ad assumere incarichi esterni</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p> <p>Art. 13 Formazione e aggiornamento del personale</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
--	---

<p>Piemonte ai sensi della convenzione stipulata tra ARPEA e Regione Piemonte (ns prot. n. 46426/2008 del 08/09/2008).</p>	
<p>Art. 14 Gruppi di lavoro</p> <p>Per il raggiungimento di determinati obiettivi, per la gestione di attività trasversali a più aree o per la risoluzione di criticità che coinvolgono più uffici, il Direttore può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, a cui partecipano i rappresentanti degli uffici coinvolti.</p>	<p>Art. 14 Gruppi di lavoro</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p>Art. 15 Norma transitoria e finale</p> <p>Con procedura limitata alla copertura dei posti incrementati con la delibera 72 – 9398 del 01/08/2008, l'ARPEA è autorizzata a procedere all'assunzione del personale in via prioritaria ricorrendo allo scorrimento delle esistenti graduatorie degli idonei entro il termine d'efficacia triennale.</p>	<p>Art. 15 Norma transitoria e finale</p> <p><i>Nessuna modifica.</i></p>
<p>ALLEGATO 1 – DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE</p>	<p>ALLEGATO 1 – DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE</p> <p><i>Con riferimento a quanto previsto all'art.6 tale allegato è abolito.</i></p>



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL PERSONALE

(testo coordinato contenente le modifiche approvate con il presente provvedimento)

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura – ARPEA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 5 dello Statuto, determina le modalità di organizzazione dei servizi dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito denominata ARPEA, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla legge regionale 21 giugno 2002 n. 16, così come modificata dall'art. 12 della l.r. n. 35/2006, e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa ai sensi del Reg. CE 885/2006 e richiama i principi fondamentali stabiliti dalle norme regionali per la gestione del personale.

Art. 2

Criteri generali di organizzazione

L'organizzazione di ARPEA si ispira ai principi ed ai criteri previsti dalla legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 recante norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, con particolare riferimento alla ripartizione dei compiti fra le diverse strutture organizzative in esso contenute, nonché dalle norme che presiedono alle materie del personale della Regione Piemonte.

Art. 3

Funzioni del Direttore

Il Direttore è il legale rappresentante di ARPEA; al medesimo sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento ed organizzazione della struttura operativa, nonché di direzione, impulso e di gestione e valutazione del personale, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti per il personale regionale.

Il Direttore inoltre stipula i contratti di lavoro, cura le relazioni sindacali per l'applicazione degli istituti contrattuali, nell'ambito degli indirizzi della Giunta regionale ed è altresì il responsabile dei procedimenti dell'ente, in assenza di altre figure dirigenziali.

In caso di assenza temporanea o impedimento, il Direttore è sostituito da un dipendente da lui stesso designato tra coloro che rivestono la posizione professionale più elevata.

Art. 4

Esercizio delle funzioni dirigenziali

I dirigenti rispondono, per i compiti loro affidati, al Direttore di ARPEA.

I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Possono rappresentare l'Agenzia anche nei confronti di enti ed organismi statali o comunitari.

Nell'ambito delle attribuzioni loro conferite essi possono emanare atti a rilevanza esterna.

I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione attenendosi alle direttive generali legittimamente emanate dal Direttore.

A loro spettano, secondo modalità previste da leggi e regolamenti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la stipulazione dei contratti.

Ai dirigenti di ARPEA spetta la gestione tecnica e amministrativa delle strutture ad essi affidate e del personale assegnato.

I dirigenti sono responsabili dei procedimenti amministrativi relativi alle strutture organizzative di propria competenza. Nel caso in cui non siano stati nominati dirigenti o nel caso degli uffici di staff, la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza è in capo al Direttore dell'Agenzia.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Piemonte.

Art. 5

Fabbisogno di personale

Con l'art.12 della l.r.13 novembre 2006, n. 35, la dotazione organica dell'Agenzia, nella fase di prima attuazione, è stata definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B.

Con DGR n. 72 – 9398 del 1 agosto 2008 la Giunta regionale ha autorizzato, su proposta dell'Agenzia, l'ampliamento della dotazione da 50 unità a 62 unità.

Con DGR n. 54 – 12996 del 30 dicembre 2009 la Giunta regionale ha ridefinito la nuova dotazione organica ammontante complessivamente a n. 66 unità ed articolata in n.4 dirigenti, n. 49 unità di categoria D, n. 11 unità di categoria C e n. 2 unità di categoria B.

Il Direttore, ai sensi degli articoli 5 e 8 dello Statuto, propone all'approvazione della Giunta regionale la definizione della dotazione organica dell'Agenzia, nell'ambito della disponibilità di bilancio dell'Agenzia stessa.

Art. 6

Individuazione delle funzioni

L'organizzazione di ARPEA, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/2006, deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni e la separazione delle stesse, in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR:

a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare a un richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco (Autorizzazione pagamenti – tecnico);

b) esecuzione dei pagamenti per erogare al richiedente (o a un suo rappresentante) l'importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento comunitario (Esecuzione pagamenti);

c) contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa (Contabilizzazione).

Inoltre essa deve comprendere i servizi tecnici (Sistema informativo) e il servizio di audit interno (Controllo interno).

La ripartizione delle competenze e delle responsabilità e la definizione analitica delle relative attività sono descritte in apposito documento interno approvato con Determinazione del Direttore.

Art. 7

Modalità di assunzione del personale

Le assunzioni del personale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

- a) le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l'impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, alla legge regionale n.23/08 e alla DGR n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.

Art. 8

Assegnazione del personale ed incarichi

Ciascun dipendente di ARPEA è assegnato dal Direttore ad una delle strutture organizzative di cui al precedente art. 6 o in staff alla Direzione medesima ed opera nel rispetto delle mansioni attribuitegli.

Il Direttore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale e nel rispetto dell'art. 3 del presente regolamento, provvede all'istituzione delle posizioni organizzative ed al conferimento dei relativi incarichi di responsabilità.

Art. 9

Mobilità interna ed esterna

Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30/03/2001 n.165, ARPEA può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale da altre pubbliche amministrazioni, compresa la Regione Piemonte.

Art. 10

Comitato operativo delle figure apicali

Per il coordinamento operativo tra le aree, con particolare riferimento alla pianificazione degli obiettivi ed al corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia, il Direttore può avvalersi del Comitato operativo delle figure apicali, convocato e presieduto dal Direttore stesso, cui partecipano i responsabili delle varie strutture organizzative.

Il Comitato operativo esercita un ruolo d'impulso operativo e di supporto organizzativo; propone suggerimenti ed esprime pareri su problematiche concernenti il funzionamento di ARPEA, l'ambiente di lavoro, la formazione professionale e l'innovazione tecnologica, per il conseguimento degli obiettivi di trasparenza, semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità di gestione.

Art. 11

Valutazione del personale

La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti.

La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore che può avvalersi del nucleo di supporto alla valutazione della Regione.

I dirigenti ovvero il direttore, in caso di assenza del dirigente, effettuano la valutazione dei responsabili delle strutture organizzative e del personale a loro assegnato, secondo il sistema di

valutazione adottato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, che ha per oggetto le funzioni attribuite, con riferimento agli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti.

Art. 12

Autorizzazione ad assumere incarichi esterni

Per i dipendenti di ARPEA trova applicazione la disciplina generale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001.

Art. 13

Formazione e aggiornamento del personale

ARPEA favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l'efficacia dell'attività svolta dall'ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.

Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:

- a) alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o all'acquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;
- b) all'aggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o all'adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;
- c) alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;
- d) alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti.

La formazione e l'aggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

A tali fini i dipendenti di ARPEA possono partecipare alle attività formative previste dal Piano annuale di Formazione della Regione Piemonte ai sensi della convenzione stipulata tra ARPEA e Regione Piemonte (ns prot. n. 46426/2008 del 08/09/2008).

Art. 14

Gruppi di lavoro

Per il raggiungimento di determinati obiettivi, per la gestione di attività trasversali a più aree o per la risoluzione di criticità che coinvolgono più uffici, il Direttore può prevedere la costituzione di gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, a cui partecipano i rappresentanti degli uffici coinvolti.

Art. 15

Norma transitoria e finale

Con procedura limitata alla copertura dei posti incrementati con la delibera 72 – 9398 del 01/08/2008, l'ARPEA è autorizzata a procedere all'assunzione del personale in via prioritaria ricorrendo allo scorrimento delle esistenti graduatorie degli idonei entro il termine d'efficacia triennale.